



**News per i Clienti dello
studio**

**N. 02
del 5 Gennaio 2024**

Ai gentili clienti e Loro Sedi

IL PRIMO MODULO DI RIFORMA IRPEF E GLI INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI

Nel corso del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2023 è stato definitivamente approvato il Decreto legislativo afferente al "primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi", adottato in osservanza dei principi e degli obiettivi stabiliti nella Legge delega per la riforma fiscale, Legge n. 111/2023 (D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216). A partire dal 2024 gli scaglioni IRPEF scenderanno a tre, vengono rimodulate le detrazioni di imposta e viene introdotto un nuovo incentivo alle assunzioni a tempo indeterminato.

Tra gli obiettivi della Legge delega per la riforma fiscale, vi è l'introduzione di un'**unica aliquota IRPEF**.

Tale intento potrà essere raggiunto solo tramite **interventi progressivi** nel tempo, il primo dei quali è oggetto del Decreto legislativo qui in commento, che riduce gli scaglioni IRPEF dai quattro previsti per l'anno di imposta 2023, a **tre**.

Ulteriore obiettivo, già pienamente raggiunto, è quello di **parificare la "no tax area" per dipendenti e pensionati**; ulteriormente è prevista la **revisione del sistema delle detrazioni**, questione che al momento è stata solo parzialmente affrontata, e non snellendo il sistema, bensì appesantendolo mediante l'introduzione di un'**ulteriore limitazione** alla fruizione delle detrazioni stesse.

Di particolare interesse è l'introduzione di una misura volta ad incentivare gli incrementi occupazionali con riferimento ai contratti di lavoro a tempo **indeterminato**, con previsione di incentivi maggiorati laddove ad essere oggetto di assunzione siano soggetti **svantaggiati**.

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

LA NUOVA IRPEF 2024

Il Decreto legislativo tramite il quale è stata data attuazione al **primo modulo** di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche interviene su aliquote e scaglioni, nonché sulle detrazioni. Per quanto riguarda le **aliquote**, l'art. 1 del Decreto dispone la riduzione degli scaglioni da quattro a tre, sulla base delle seguenti fasce di reddito:

- a) **fino a 28.000 euro**, 23 per cento;
- b) **oltre 28.000 euro** e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
- c) **oltre 50.000 euro**, 43 per cento.

Rispetto all'anno 2023, si assiste all'**accorpamento** dei primi due scaglioni di reddito e alla **riduzione** di due punti percentuali dell'aliquota applicata ai redditi compresi tra i 15.000 ed i 28.000 euro.

Un ulteriore intervento riguarda la **detrazione IRPEF** riconosciuta per i redditi di lavoro dipendente, di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), primo periodo del TUIR: tale detrazione viene **aumentata** da 1.880 euro ad euro 1.955 (art. 1).

Si fa presente che, per espressa previsione di norma, gli **acconti di imposta** per i periodi di imposta 2024 e 2025 dovranno essere calcolati utilizzando le aliquote e la detrazione per redditi di lavoro dipendente previste nell'anno di imposta **2023** (art. 1).

La rimodulazione dell'IRPEF e della detrazione per redditi di lavoro dipendente ha reso necessari ulteriori interventi sul fronte del **trattamento integrativo** (ex bonus Renzi) e delle **addizionali Regionali e Comunali**.

Per quanto riguarda il **trattamento integrativo** di cui all'art. 1, comma 1, primo periodo, del D.L. 5 febbraio 2020, n. 3, lo stesso sarà, come già attualmente previsto, riconosciuto ai contribuenti con reddito complessivo **non superiore a 15.000 euro**, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli artt. 49, con **esclusione** di quelli indicati nel comma 2, lett. a), e 50, comma 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del TUIR risulti di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'art. 13, comma 1, **diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno** (art. 1).

La rivisitazione delle **modalità di calcolo** del trattamento integrativo si è resa necessaria al fine di garantire il mantenimento del beneficio ai lavoratori che già ne usufruivano nel 2023, a **parità di reddito**. Al fine, invece, di mitigare l'impatto della riforma IRPEF sul gettito derivante dalle addizionali comunali e regionali, viene concesso agli **enti pubblici un maggior tempo** per l'adozione delle relative delibere (**art. 3**).

Viene infine rivisto il sistema delle **detrazioni IRPEF** riconosciute a fronte di spese e oneri, con l'introduzione di una **riduzione** delle detrazioni stesse, fermo restando quanto attualmente previsto in ordine alla **progressiva** riduzione di alcune detrazioni al 19% (**tranne spese sanitarie**) nel caso in cui il contribuente consegua redditi di ammontare superiore a 120mila euro, con azzeramento delle stesse a raggiungimento di un reddito pari o superiore a 240mila euro.

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Così come disposto dall'art. 2 del Decreto legislativo, la detrazione IRPEF per spese e oneri sarà **ridotta a partire dal 2024**, di un importo pari a 260 euro nel caso in cui il contribuente consegua un reddito complessivo superiore a 50.000 euro (tenuto conto anche dei redditi assoggettati ad imposta sostitutiva, quali cedolare secca, redditi di impresa o di lavoro autonomo in regime forfetario o assoggettati a flat tax incrementale, e al netto dei redditi da prima casa e relative pertinenze).

La **riduzione di 260 euro** della detrazione IRPEF per oneri e spese si applicherà ai contribuenti aventi redditi di ammontare **superiore a 50mila euro**, sulle detrazioni concesse per spese detraibili al 19% (tranne spese sanitarie), nonché sulla detrazione per le erogazioni effettuate a favore dei partiti politici e per le spese sostenute per premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

NUOVO INCENTIVO ALLE ASSUNZIONI

Di particolare interesse è l'art. 4 del Decreto legislativo in esame, che introduce un nuovo **incentivo alle assunzioni a tempo indeterminato**, a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023

A favore di **imprese e professionisti** (che abbiano esercitato nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni), il costo relativo al personale neo assunto a tempo indeterminato viene incrementato ai fini fiscali del 20%, a **condizione** che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta precedente.

Al fine di valutare l'incremento occupazione occorre considerare il numero dei dipendenti **al netto delle diminuzioni occupazionali** verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Viene altresì tutelato il contratto a tempo determinato già in essere, con previsione che il beneficio non possa essere riconosciuto se il numero dei lavoratori dipendenti, **inclusi quelli a tempo determinato**, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso **al 31 dicembre 2023**.

Il beneficio, comunque, **non** può essere fruito dalle società e gli enti in **liquidazione ordinaria**, assoggettati a **liquidazione giudiziale** o agli istituti di **risoluzione** della crisi di impresa di natura liquidatoria (Codice della crisi di cui al D. Lgs. n. 14/2019).

Al verificarsi delle condizioni sopra elencate:

Il **costo** del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ammesso **in deduzione** ai fini fiscali è **maggiorato del 20%**. La maggiorazione è **applicata al minor importo** tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023

Laddove i lavoratori assunti siano meritevoli di **particolare tutela**, il costo rilevante potrà essere **incrementato**, mediante moltiplicazione per coefficienti di maggiorazione che saranno stabiliti con successivo Decreto MEF; tale maggiorazione **non** potrà essere **superiore al 10%** del costo del lavoro sostenuto per tali lavoratori.

I soggetti meritori di particolare tutela sono individuati nell'allegato 1 al Decreto:

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

- lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'art. 2, numero 99), del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;
- persone con disabilità ai sensi dell'art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della Legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;
- donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei **fondi strutturali dell'Unione Europea** e nelle aree di cui all'art. 2, n.4), lett. f), del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione, annualmente individuate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza di cui all'art. 5-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119, da cui sia derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;
- giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile di cui all'art. 27, comma 1, del D.L. 4 maggio 2023, n. 48;
- lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
- già beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli artt. 1-13 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, che siano decaduti dal beneficio per effetto dell'art. 1, commi 313-318, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 e che non integrino i requisiti per l'accesso all'Assegno di inclusione di cui all'art. 1 ss. del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85.

Ai fini degli **acconti** imposte dovuti per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, **non** si dovrà tenere conto del beneficio.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.